

A.C. 3178-A

EMENDAMENTI

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Relatori: Delbono, per la maggioranza; Barani, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 27 novembre 2007

Capo I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 1.

(Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. (Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e parificazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia). - 1. All'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».

b) alla lettera b):

1) alinea, dopo le parole: «60 anni» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010, a 62 anni a decorrere

dal 1° gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018»;

2) numero 2), le parole: «per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».

c) alla lettera c), dopo le parole: «e 60», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, o a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018».

d) alla lettera d), le parole: «e al comma 7» sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, il comma 7 è abrogato.

3. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.

4. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a

decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'Allegato 1 alla presente legge.

Conseguentemente, nell'Allegato 1, sostituire le tabelle A e B con la seguente:

Tabella A

Requisiti di età per l'accesso alla pensione di anzianità			Pensione di vecchiaia
Anno	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Donne
2008	60	61	60
2009	60	61	60
2010	61	62	61
2011	61	62	61
2012	62	63	62
2013	62	63	62
2014	63	64	63
2015	63	64	63
2016	64	65	64
2017	64	65	64
dal 2018	65	65	65

1. 1. (ex **1. 5.) Della Vedova, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

sopprimere l'articolo 5.

1. 2. (ex 1. 10.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

all'articolo 29, comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno;

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro con le seguenti: 1.548 milioni di euro.

1. 3. (ex 1. 11. e ex 1. 12) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: al 10 per cento.

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro con le seguenti: 1.548 milioni di euro.

1. 4. (ex 1. 14.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 5. (ex 1. 16.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 6. (ex 1. 17.) Lo Presti, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. A partire dal 1° gennaio 2008, inoltre, coloro che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono chiedere di andare in pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo contributivo ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo sono interamente cumulabili con ogni altro reddito di qualsiasi natura. A partire dal 1° gennaio 2022, il metodo contributivo si applica a tutti i nuovi pensionati.

1. 9. (ex 1. 26.) Barani.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso a), aggiungere, in fine, le parole: In quest'ultimo caso è attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. 7. (ex 1. 19.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati *con le seguenti:* ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 19, l'ultimo periodo è soppresso.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 60 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a 190 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. 8. (ex 1. 22.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Sopprimere il comma 3.

1. 10. (ex *1. 28.) Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: lavoratori dipendenti notturni aggiungere le seguenti: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

***1. 11.** Baldelli.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: lavoratori dipendenti notturni aggiungere le seguenti: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

***1. 12.** Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: lavoratori dipendenti notturni aggiungere le seguenti: come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 83 milioni di euro per l'anno 2010, a 108 milioni di euro per il 2011 a 116 milioni di euro per il 2012 e a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede, per un importo pari a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 13. (vedi 1. 38.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: una permanenza minima nel periodo notturno aggiungere le seguenti: pari almeno a sei ore per notte e a settanta notti l'anno.

1. 14. (ex 1. 40.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» *fino a:* al controllo di qualità.

1. 15. (ex 1. 39.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

***1. 16.** (ex *1. 43.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

***1. 17.** (ex *1. 52.) Murgia, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1. 18. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: 500 euro e non superiore a 2.000 euro *con le seguenti:* 100 euro e non superiore a 500 euro.

1. 19. (ex 0. 1. 300. 1.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole da: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale *fino alla fine della lettera con le seguenti:* le aliquote contributive a carico delle imprese i cui lavoratori hanno beneficiato di tale diritto sono incrementate fino a copertura dei maggiori oneri in proporzione al numero dei beneficiari. Tale aumento si applica anche alla quota contributiva a carico dei lavoratori.

1. 20. (ex 1. 45.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) le aliquote contributive a carico delle imprese i cui lavoratori hanno beneficiato di tale diritto sono incrementate fino a copertura dei maggiori oneri in proporzione al numero dei beneficiari.

1. 21. (ex 1. 46.) Murgia, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere il comma 4.

1. 22. (ex 1. 38.) Santori, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Volontè.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: , nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti sono aggiunte le seguenti: , nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti;

sopprimere la lettera c);

sopprimere gli articoli 26 e 29.

1. 23. (ex 1. 56.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

8. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

1. 24. (ex 1. 60.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono comunque un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari al 2 per cento annuo.

Conseguentemente, all'articolo 30, primo periodo, sostituire le parole da: 24 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 21 per cento.

1. 25. (ex 1. 61.) Di Salvo, Buffo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini del calcolo della pensione i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono un rendimento pari al due per cento annuo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere all'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 26. (ex 1. 62.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2008 versando, anche a sanatoria del periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007, un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2009, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati, in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

8. Gli importi, di cui al comma 7 sono versati entro il 30 aprile 2009, secondo criteri e modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.

9. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 30 aprile 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 7.

10. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1. 27. (ex 1. 66.) Gioacchino Alfano, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. Al fine di evitare la sperequazione esistente tra i pensionati fino al dicembre 2002, che hanno potuto e possono tuttora fruire del beneficio di cumulabilità, rispetto a quelli collocati in quiescenza a partire dal 1° gennaio 2003 in poi, che, allo stato, sono soggetti ai divieti di cumulo, gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal momento in cui raggiungono successivamente al pensionamento i requisiti di età o contributivi già previsti dalla vigente

normativa, versando, a sanatoria, un importo pari al 20 per cento della pensione lorda relativa al mese precedente la richiesta, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, rispetto ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione all'atto della richiesta è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

8. Gli importi di cui al comma 7 sono versati entro 90 giorni successivi a quello della richiesta, secondo criteri e modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.

9. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1. 28. (ex 1. 67.) Gioacchino Alfano, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità indicati alle tabelle di cui al comma 1.

1. 29. (ex 1. 69.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali).

Al comma 2, dopo le parole: Ai fini di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e tenuto conto delle loro specificità.

2. 1. (ex 2. 2.) Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e assicurativi fino alla fine del comma.

2. 2. (ex 2. 1.) Lo Presti, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dei risultati dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

2. 3. (ex 2. 3.) Lo Presti, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.

(Coefficienti di trasformazione).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , è costituita una Commissione fino a: con il compito di proporre con le seguenti: sono proposte

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3. 1. (ex 3. 2.) Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 2. (ex 3. 4.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'incidenza dei percorsi lavorativi aggiungere la seguente: discontinui.

3. 3. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: meccanismi di solidarietà e garanzia aggiungere le seguenti: a carico della fiscalità generale e in aggiunta al sistema contributivo.

3. 4. (ex 3. 6.) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per tutti i percorsi lavorativi.

3. 5. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , nonché di proporre politiche attive fino alla fine della lettera.

3. 6. (ex *3. 7.) Murgia, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rigoroso rispetto del sistema contributivo e degli equilibri della spesa pensionistica.

3. 7. (ex 3. 9.) Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proposte di modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 1 sono valutate ai fini della prima rideterminazione utile del coefficiente di trasformazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: In fase fino a: medesima legge con le seguenti: In assenza della rideterminazione di cui al comma 1-bis.

3. 8. (ex 3. 10.) Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.

(Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali).

Sopprimerlo.

4. 1. (ex *4. 2. e *4.3.) Lo Presti, Fabbri, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Formisano, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 4)

ART. 5.

(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro con le seguenti: 1.548 milioni di euro;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Sono modificate le aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

5. 1. (ex 5. 5.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.

(Benefici previdenziali per esposizione all'amianto).

Sopprimerlo.

6. 1. (ex 6. 1.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 6)

ART. 7.

(Rivalutazione indennizzi per danno biologico).

Sopprimerlo.

7. 1. (ex 7. 1.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.314 milioni.

7. 3. (ex 7. 3.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni,

Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 7, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «sedici unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i comuni e le province provvedono alla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali in modo che la Giunta comunale e la Giunta provinciale siano composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori comunque non superiore a dieci unità. A seguito del provvedimento di riduzione, sono rideterminate le funzioni attribuite agli assessorati e sono contestualmente soppressi gli uffici di diretta competenza degli assessori comunali e provinciali destinatari dei provvedimenti di riduzione.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali e degli uffici di diretta competenza di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e non possono essere impiegati a copertura di nuove o maggiori spese o minori entrate. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto in misura pari a 50 milioni di euro e i trasferimenti erariali ai comuni e alle province sono ridotti in misura corrispondente alla spesa relativa agli assessorati soppressi indicata nell'ultimo bilancio approvato».

7. 2. (ex 7. 2.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, D'Agrò, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

7. 4. (ex 7. 4.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 7)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - (Ricongiunzione dei periodi assicurativi). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

7. 01. (ex 7. 013.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. 02. (ex 7. 04. e 7. 014.) Compagnon, Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Capo II NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ART. 8.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali).

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8. 1. (ex 8. 5.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: e di applicazione fino alla fine della lettera con le seguenti: e di concessione, anche in deroga, e anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 29;

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

8. 2. (ex 8. 6.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Alla corresponsione del trattamento di cui alla lettera *d-bis)* del comma 5 provvede la «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziare dall'articolo 5, comma 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 86.

8. 3. (ex 8. 7.) Marinello, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 5, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando la flessibilità come strumento utile all'aumento della produttività nel mercato del lavoro.

8. 4. (ex 8. 15.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: servizi per l'impiego aggiungere le seguenti: pubblici e privati.

8. 5. (ex 8. 16.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la parola «quadro» sono aggiunte le seguenti: «o dirigente».

8. 6. (ex 8. 18.) Mazzocchi, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 8)

Capo III

NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

ART. 9.

(Delega al Governo in materia di mercato del lavoro).

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9. 1. (ex 9. 2.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: servizi pubblici e agenzie private fino alla fine della lettera con le seguenti: operatori pubblici e privati e degli enti bilaterali, tenuto conto della centralità della persona rispetto all'erogatore del servizio.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;

lettera d), sostituire le parole: del patto di servizio con le seguenti: della effettività del patto di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

lettera e), sopprimere le parole: revisione e;

al comma 3:

lettera a), sostituire la parola: stabile con le seguenti: regolare valorizzando il ruolo della bilateralità come strumento di regolazione del mercato del lavoro;

lettera b), sostituire le parole da: stabile fino alla fine della lettera con le seguenti: delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;

lettera c), sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine della lettera con le seguenti: concedendo maggiori competenze ai contratti collettivi nazionali di categoria e o ad accordi interconfederali;

sopprimere le lettere d) ed f);

al comma 4:

alinea, sostituire le parole da: In ordine fino a: parti sociali con le seguenti: Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c):

lettera a), sostituire le parole da: nel quadro *fino alla fine della lettera con le seguenti:* e degli enti bilaterali anche ai fini della determinazione dei trattamenti retributivi, che potranno essere calcolati su base percentuale, e dei percorsi formativi interni all'azienda;

lettera b), sopprimere le parole da: mediante l'individuazione *fino alla fine della lettera;*

sopprimere la lettera c);

sopprimere i commi 5 e 6.

9.2. (vedi 9. 1.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: tenuto conto della centralità dei servizi pubblici,

9.3. (ex 9. 3.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dei servizi pubblici *con le seguenti:* del mercato del lavoro.

9.4. (ex 9. 4.) Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.

***9.5.** (ex 9. 5.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.

***9.6.** (ex 9. 6.) Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: al fine di rendere operativa e tempestiva l'adozione del patto di cui alla lettera *d)* e per armonizzare, su tutto il territorio, la definizione della congruità dell'offerta di lavoro e dell'offerta formativa, anche ai fini del mantenimento o della perdita dello *status* di disoccupato.

9.7. (vedi 9. 10.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: stabile.

9.8. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

9.9. (vedi 9. 14.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: contratto di inserimento *aggiungere le seguenti:* , con esclusivo riferimento agli incentivi di tipo normativo e contributivo,

9.10. (vedi 9. 16.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***9. 11.** (ex 9. 17.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***9. 12.** (ex 9. 18, 9. 19, 9. 21. e 9. 22.) Fabbri, Compagnon, Alemanno, Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: aumenti contributivi con le seguenti: una riduzione dei contributi.

9. 13. (ex 9. 23.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che laddove vi sia una formale richiesta specifica del lavoratore comprovata da esigenze personali, non saranno fatti valere gli aumenti contributivi a carico dell'impresa.

9. 14. (ex 9. 24.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: giornaliero.

9. 15. (ex 9. 25, 9. 26. e 9. 28.) Compagnon, Fabbri, Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) prevedere che nelle ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo o associato, nonché per le collaborazioni di lavoro a progetto, la prestazione d'opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato al momento della stipula, o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse del committente e/o per fargli conseguire un risultato utile che le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento siano compatibili con la suddetta coordinazione, purché non comportino direzione nell'attività del collaboratore e non incidano sulla sua autonomia nell'organizzare tempi, luoghi e modalità della attività lavorativa occorrente per adempiere.

9. 16. (ex 9. 29.) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) prevedere modifiche alla clausola di prova, al fine di introdurre la possibilità di assumere in prova lavoratori per un periodo di tempo stabilito tra le parti anche in misura superiore a quanto stabilito nei contratti collettivi, e comunque non superiore ai sei mesi, e ai dodici mesi per i lavoratori di età inferiore ai 32 anni; prevedere che durante il tempo minimo necessario alla prova il recesso può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova. Prevedere che l'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore prima della scadenza, nel corso dell'ultimo dei mesi preventivati, che in caso di esito negativo il rapporto di lavoro cesserà allo spirare della scadenza predetta, e che la legge che disciplina il licenziamento individuale non trovi applicazione durante il periodo di svolgimento

della prova lunga.

9. 17. (ex 9. 30.) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: collettiva aggiungere le seguenti: in tema di formazione.

9. 18. (vedi 9. 42.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche ricorrendo alla utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed alle modalità dell'e-learning.

9. 23. (vedi 9. 45.) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: volte ad assicurare il con le seguenti: per il controllo sul.

9. 19. (ex 9. 46.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva l'esclusione di aumenti dell'aliquota contributiva.

9. 20. (ex 9. 47.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla durata dell'apprendistato professionalizzante, da rideterminarsi in misura comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.

9. 21. (ex 9. 48.) Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

9. 22. (ex 9. 50, 9. 51. e 9. 52.) Compagnon, Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - (Apprendistato professionalizzante). - 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

9. 01. (ex 9. 03. e 9. 04.) Bodega, Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - (Apprendistato professionalizzante). - 1. Per le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

9.02. (ex 9.01.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - (Contribuzione dovuta per gli apprendisti). - 1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 29;

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

9.03. (ex 9.06.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - (Contribuzione dovuta per gli apprendisti). - 1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 38. - 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

9.04. (ex 9.05.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavori comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al 70 per cento della retribuzione spettante ai lavori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

9.05. (ex 9.04. e 13.04.) Fabbri, Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

ART. 10.

(Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità).

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

10.1. (vedi 10.2.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRE con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

10.2. (ex 10.5.) Porcu, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera a), capoverso, comma 2, lettera a), sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: del disabile a tempo indeterminato anche a part-time ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di inserimento.

10.3. (ex 10.9.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni,

Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera a), capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* o attraverso altre forme di lavoro subordinato.

10. 4. (ex 10. 10.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera a), capoverso, comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori ventiquattro mesi.

10. 5. (ex 10. 11.) D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Le caratteristiche e le difficoltà di inserimento dei soggetti destinatari dell'assunzione, nonché i criteri e le modalità con cui gli uffici competenti individuano i soggetti destinatari delle convenzioni sono definiti in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione.

10. 6. D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: È altresì prevista, la possibilità per gli uffici competenti di stipulare apposite collaborazioni, disciplinate da convenzioni, tra impresa avente l'obbligo di assunzione, di cui all'articolo 3, comma 1, *outsourcer* e cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con la conseguente modalità di ripartizione della commessa di lavoro da stabilire tra le parti.

10. 7. D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso, comma 5, lettera b), dopo le parole: tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* o attraverso altre forme di lavoro subordinato.

10. 8. (ex 10. 19.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, lettera c), capoverso, comma 1, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato, *aggiungere le seguenti:* ovvero nella misura non superiore al 40 per cento qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

comma 1, lettera b), dopo le parole: a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* , ovvero nella misura superiore al 15 per cento qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato;

comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tempo determinato;

al comma 3, sopprimere le parole: a tempo indeterminato.

10. 9. (ex 10. 22.) D'Ulizia.

Al comma 3, lettera c), capoverso, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tutte le altre forme di lavoro subordinato.

10. 10. (ex 10. 24.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) al comma 4 dell'articolo 15, le parole da: «di una somma pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a euro 200 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 3, lettera *d)*, sono destinate alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per finanziare percorsi di inserimento lavorativo di disabili.

10. 11. (ex 10. 26.) D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esplicitate le tipologie contrattuali ammissibili ai fini dell'assunzione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 3, lettera *d)*, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come introdotto dal presente articolo.

10. 12. (ex 10. 17.) D'Ulizia.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

Sopprimerlo.

11. 1. (ex 11. 1.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere il comma 1.

11. 2. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro. L'apposizione del termine è consentita per una sola volta con lo stesso lavoratore. Un successivo contratto a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile è consentito solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo. In caso contrario il successivo contratto si considera a tempo indeterminato»;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore reso per iscritto, solo quando la durata sia inferiore ai quattro anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

11. 3. (ex 11. 5.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza delle ragioni di cui al comma 1 nonché della dipendenza dalle stesse della limitazione temporanea e delle mansioni assegnate».

11. 4. (ex 11. 69.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per le postazioni che hanno carattere di stabilità nel processo produttivo».

11. 5. (ex 11. 6.) Rocchi, Pagliarini.

Al comma 2, sopprimere lettera a).

11. 6. (ex 11. 9.) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: di contratti di cui ai commi precedenti *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* e delle proroghe sopra descritte qualora, in via continuativa o per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 48 mesi, comprese le proroghe, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-ter, sostituire le parole: dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali *con le seguenti:* dai contratti collettivi.

11. 7. (vedi 11. 10.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi precedenti *aggiungere le seguenti:* , nonché le condizioni oggettive previste per l'apposizione del

termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, così come disposto all'articolo 1.

11. 8. (ex 11. 11.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

11. 9. (ex 11. 12.) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 36 mesi con le seguenti: 30 mesi.

11. 10. (ex 11. 14.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: proroghe e rinnovi aggiungere le seguenti: nel corso di un quinquennio.

11. 11. (ex 11. 16. e 11. 17.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,

11. 12. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il rapporto di lavoro si considera *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* nell'arco di un quinquennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

capoverso 4-ter, sostituire le parole da: delle attività *fino a:* contratti collettivi nazionali *con le seguenti:* dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi;

capoverso 4-quinquies, sostituire le parole da: da parte *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni;

aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».

11. 13. (ex 11. 2. e 11. 3.) Bodega, Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 *con la seguente:* nullo.

11. 14. (ex 11. 18.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 2. In deroga *con le seguenti:* dalla data della stipula del primo contratto a tempo. Ferma restando la disciplina dell'apposizione del termine di cui all'articolo 1 e dei divieti di cui all'articolo 3, in deroga.

11. 15. (ex 11. 19.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: un ulteriore successivo contratto a termine *fino a:* rappresentative sul piano nazionale *con le seguenti:* ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti deve essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale.

11. 16. (ex 11. 20.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: , per una durata non superiore a otto mesi,

***11. 17.** Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: , per una durata non superiore a otto mesi,

***11. 18.** Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a otto mesi *con le seguenti:* stabilita autonomamente dalle parti.

11. 19. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: otto mesi *con le seguenti:* trentasei mesi.

11. 21. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e con l'assistenza di un rappresentante *fino alla fine del periodo.*

11. 22. (ex 11. 26. e 11. 27.) Lo Presti, Baldelli, Alemanno, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza *con le seguenti:* o con l'assistenza.

11. 23. (ex 11. 23. e 11. 25.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: anche con l'assistenza.

11. 24. (ex 11. 24.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: e con l'assistenza aggiungere le seguenti: o di un avvocato o di un consulente del lavoro, in entrambi i casi previo conferimento di un mandato, o.

11. 25. (ex 11. 28.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

11. 26. (ex 11. 29.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.

11. 27. (ex 11. 30, 11. 100. e 11. 101.) Amoruso, Fabbri, Compagnon, Angeli, Baldelli, Bodega, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: sul piano nazionale.

11. 28. (ex 11. 31.) D'Ulizia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di un rappresentante dell'associazione datoriale cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato.

11. 29. (ex 11. 33.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero presso le Commissioni di conciliazione in sede sindacale, istituite sulla base degli accordi interconfederali vigenti.

11. 30. (ex 11. 32.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

11. 31. (vedi 11. 34.) Baldelli Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto,

***11. 33.** Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto,
***11. 62.** Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sostituire la parola: stabilito con le seguenti: o di violazione delle clausole stabilite.

11. 34. (ex 0. 11. 200. 1.) Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto, oltre che dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, nonché dei rapporti di collaborazione a progetto.

11. 35. (ex 11. 36.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto, oltre che dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro.

11. 36. (ex 11. 37.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole da: delle attività stagionali *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* dell'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, delle attività stagionali ivi comprese quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni formulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nonché dai contratti collettivi nazionali o aziendali.

11. 37. (ex 11. 38.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: delle attività stagionali *con le seguenti:* dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese quelle.

11. 38. (ex 11. 40. e 11. 41.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: modifiche ed integrazioni, *aggiungere le seguenti:* nei confronti dei contratti a tempo determinato conclusi per la produzione e/o realizzazione di spettacoli ovvero di programmi radiofonici o televisivi purché predeterminati ed individuati espressamente nei contratti stessi,

11. 39. (ex 11. 39.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le parole: relativamente a imprese che comunque prevedano una sospensione dell'attività non inferiore a due mesi su base annua.

11. 40. (ex 11. 44.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.

11. 41. (ex 11. 42. e 11. 43.) Amoruso, Fabbri, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli,

Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-quater.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: ai commi 4-quater e con le seguenti: al comma.

11. 42. (ex 11. 45.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato.

11. 43. (ex 11. 48.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: 24 mesi.

11. 44. (ex 11. 49.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: la medesima qualifica.

11. 45. (ex 11. 50. e 11. 51.) Amoruso, Fabbri, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le parole: o mansioni equivalenti

11. 46. (ex 11. 53.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-quinquies.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: ai commi 4-quater e 4-quinquies con le seguenti: al comma 4-quater.

11. 47. (ex 11. 54.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo la parola: precedenza aggiungere le seguenti: , secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

11. 48. (ex 11. 55.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.

11. 49. (ex 11. 57, 11. 58. e 11. 59.) Compagnon, Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: con la medesima qualifica.

11. 50. (ex 11. 60, 11. 61. e 11. 102.) Fabbri, Amoruso, Compagnon, Angeli, Baldelli, Bodega, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo due ulteriori assunzioni a termine, alla assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale verticale e alla fruizione dell'indennità di disoccupazione negli intervalli.

11. 51. (ex 11. 56.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-quinquies.1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».

11. 52. (ex 11. 62, 11. 63. e 11. 65.) Fabbri, Amoruso, Compagnon, Angeli, Baldelli, Bodega, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-sexies.

11. 53. (ex 11. 64.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. In caso di condanna passata in giudicato per il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, a carico del datore di lavoro, di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, il lavoratore parte lesa del procedimento penale può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura penale, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato, con effetto dall'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato».

11. 54. (ex 11. 66.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11. 55. (ex 11. 70, 11. 72, 11. 73, e 11. 74.) Bodega, Amoruso, Fabbri, Baldelli, Angeli, Bodega, Compagnon, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera a), capoverso d), aggiungere, in fine, le parole: , di durata non superiore a sette mesi, compresa l'eventuale proroga. L'esenzione dalle limitazioni quantitative non si applica a singoli contratti stipulati per la durata suddetta per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.

11. 56. (ex 11. 76.) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11. 57. (ex 11. 78.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono abrogati i commi 8, 9 e con le seguenti: è abrogato il comma.

11. 58. (ex 11. 80.) Lo Presti, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 8,

11. 59. (ex 11. 79.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimere il comma 4.

11. 60. (ex 11. 81.) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Alle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 250 è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 18 mesi, non rinnovabili, anche per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

11. 61. (ex 11. 83.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 11)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «di manodopera» sono aggiunte le seguenti: «per le prestazioni da rendere durante i fine settimana, per le prestazioni da rendere in occasione delle festività, per le prestazioni rese da lavoratori studenti e da lavoratori pensionati, e»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i rapporti di lavoro stipulati ai sensi del comma 3, la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata unicamente all'atto della prima assunzione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A fronte di successive assunzioni dello stesso lavoratore, il datore di lavoro comunica mensilmente le prestazioni rese nel corso di ciascun mese mediante comunicazione di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni».

11. 01. (ex 12. 03.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galletti, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole: «di manodopera» sono aggiunte le seguenti: «per le prestazioni da rendere durante il fine settimana, per le prestazioni da rendere durante le festività, per le prestazioni rese da lavoratori studenti e da lavoratori pensionati e».

11. 02. (ex 11. 02.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per rapporti di lavoro stipulati ai sensi del comma 3, la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, viene effettuata unicamente all'atto della prima assunzione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A fronte di successive assunzioni dello stesso lavoratore il datore di lavoro comunica mensilmente le prestazioni rese nel corso di ciascun mese mediante la comunicazione di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».

11. 03. (ex 11. 01.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

ART. 12.

(Norme in materia di lavoro a tempo parziale).

Sopprimerlo.

12. 1. (ex 12. 1, 12. 2. e 12. 3.) Bodega, Della Vedova, Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

12. 2. (ex 12. 4. e 12. 5.) Pelino, Lo Presti, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

12. 3. (ex 12. 6.) Baldelli Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

12. 4. (ex 12. 8.) Baldelli Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi per tale quello che svolge a tempo pieno la medesima mansione nel luogo di esecuzione del rapporto».

12. 5. (ex 12. 9.) Buontempo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: comma 2-ter è abrogato con le seguenti: i commi 2-ter e 4 sono abrogati.

12. 6. (vedi 12. 15.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La disposizione di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono estese al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

12. 8. (vedi 12. 17.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole: nelle assunzioni con contratto a tempo pieno con le seguenti: per aumentare il proprio monte ore nelle assunzioni con contratto a tempo pieno o nelle assunzioni a tempo parziale purché su fasce orarie diverse e compatibili.

12. 7. (ex 12. 16.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità del lavoro eseguito e non deve essere inferiore ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nel luogo di esecuzione del rapporto».

12. 9. (ex 12. 18.) Buontempo.

(Votazione dell'articolo 12)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis. - (*Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto disoccupati*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata o di un rapporto di lavoro a progetto in base agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vengono attribuiti mensilmente i contributi di cui all'articolo 2, comma 29, della legge

8 agosto 1995, n. 335, nei periodi in cui l'iscritto non è titolare di alcun rapporto di lavoro che preveda il versamento di contributi pensionistici.

2. L'iscritto deve comunicare tempestivamente all'INPS l'esistenza di rapporti di lavoro che gli permettono di versare contributi pensionistici e nel caso di indebita doppia contribuzione l'iscritto è tenuto a versare alla gestione separata a titolo di sanzione otto volte il valore dei contributi di cui al comma 1 in quanto indebitamente ottenuti in versamento sulla gestione separata.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il versamento dei contributi di cui al comma 1 è a carico del committente dell'attività espletata nella misura dei due terzi dell'aliquota contributiva pensionistica moltiplicata per un numero di mesi pari a dodici ridotto del numero di mesi o frazione di mese per i quali si svolge l'attività di cui comma 1.

4. Ai contributi di cui al comma 3 versati per i mesi successivi al completamento dell'attività di cui al comma 1 in cui l'iscritto percepisce altri contributi pensionistici e a quelli non versati si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

12. 02. (ex 12. 02.) Buontempo.

ART. 13.

(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

Sopprimerlo.

***13. 1.** (ex 13. 1, 13. 2, 13. 3, 13. 5, 13. 6. e 13. 7.). Compagnon, Lo Presti, Pelino, Bodega, Baldelli, Della Vedova, Alemanno, Amoruso, Angeli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimerlo.

***13. 2.** (ex 13. 4.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui ai commi da 2 a 9.

2. Il contratto di lavoro intermittente di cui al comma 1 può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni accessorie o intermittenti individuate e disciplinate dai contratti collettivi di lavoro di qualunque livello, sottoscritti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto della disciplina di cui ai commi da 3 a 9.

3. È in ogni caso vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 che consentono la stipulazione del contratto;

b) modalità del preavviso di chiamata del lavoratore che, di norma, non può essere inferiore a due giorni lavorativi;

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;

d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione e comunicazione della prestazione;

e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

5. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi di secondo livello, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

6. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

7. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

8. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

9. Entro il 30 giugno 2009 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie di contratti collettivi al fine di monitorare l'andamento delle assunzioni con la tipologia di cui al comma 1 ed individuare eventuali criticità.

13. 4. (ex 13. 9.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - (*Modifiche all'istituto del lavoro intermittente*). - 1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono applicabili previo invio, da parte del datore di lavoro, di una informativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, firmata congiuntamente dallo stesso datore di lavoro e dal lavoratore interessato, con cui si dà notizia dell'applicazione dei citati articoli, insieme ad una copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.

13. 5. (ex 13. 10.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - (*Modifiche all'istituto del lavoro intermittente*). - 1. I contratti collettivi disciplinano l'ambito di applicazione degli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
13. 3. (ex 13. 8.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati, lavoratori occupati in altre attività. Ulteriori casi di applicazione possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
13. 6. (ex 13. 11.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati e lavoratori occupati in altre attività.
13. 7. (ex 13. 16.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - (*Modifiche all'istituto del lavoro intermittente*). - 1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente ai settori turistico-alberghiero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, del commercio, degli esercizi pubblici e delle imprese di facchinaggio e pulizia.
13. 8. (ex 13. 14.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. (*Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente*). - 1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
13. 9. (ex 13. 12.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 13)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (Modifiche agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativamente alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e delega al Governo per la promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali). - 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera e-ter), le parole: «, effettuata da studenti e pensionati» sono soppresse;*
- b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:*

«2-bis. Le imprese familiari e i committenti dell'esecuzione di vendemmie possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;

2. Il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dai seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 e alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 che provvedono, su richiesta, ad iscriverlo nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione, a condizione che siano iscritti nella borsa continua nazionale del lavoro.

2-bis. Nella fase di sperimentazione prevista dal comma 5 dell'articolo 72 è sperimentata, in alcune aree individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'affidamento al concessionario di cui all'articolo 72 delle attività di raccolta delle disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, l'attività oggetto della prestazione, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa»;

- b) al comma 3, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis»;*

c) al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;

- d) il comma 4-bis è abrogato;*

e) al comma 5, le parole: «e il concessionario del servizio attraverso cui» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il servizio è affidato in concessione all'INPS che è tenuto a stipulare convenzioni con soggetti che erogano servizi di cassa al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale degli sportelli abilitati alla attività previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73».

4. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:

«Art. 73-bis. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per la solidarietà sociale, da adottare, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite misure volte ad incentivare l'utilizzo dei *carnet* di buoni, di cui all'articolo 72, da parte delle imprese e degli enti locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) previsione per le imprese che intendono erogare i *carnet* di buoni come *benefit* per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle donne per servizi di cura, di forme di incentivazione fiscale e contributiva che rendano conveniente il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio;

b) previsione per gli enti locali di forme di incentivazione all'utilizzo dei *carnet* di buoni anche per l'erogazione di servizi socio-assistenziali».

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. 02. (ex 13. 01.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (*Norme in materia di lavoro accessorio*). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare e per consentire ai datori di lavoro di ricorrere non più in via sperimentale a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 e delle correlative coperture assicurative e previdenziali, ed individuati i settori merceologici, oltre a quelli già interessati dalla fase sperimentale di cui ai decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006, cui applicare tale fattispecie contrattuale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

13. 03. (vedi 12. 01.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

ART. 14.

(Abolizione dell'istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).

Sopprimerlo.

***14. 1.** Baldelli.

Sopprimerlo.

***14. 4.** Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14. - 1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso e per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di specifiche prestazioni, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applicano solo nel settore dell'industria, del commercio, dei servizi e del turismo.

14. 2. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14. - 1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso e per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di specifiche prestazioni, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applicano solo nel caso di cui l'utilizzatore sia disciplinata dalle norme di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile.

14. 3. Baldelli.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.

(Tipologie specifiche di lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo).

Al comma 1, dopo le parole: nel settore aggiungere le seguenti: del commercio, dei servizi,

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: nei settori aggiungere le seguenti: del commercio, dei servizi,

15. 1. Baldelli.

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.

(Interventi per il settore dell'edilizia).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 1, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

16. 1. (ex 14. 1.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni,

Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.

(Modifica all'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

(Votazione dell'articolo 17)

Capo IV

NORME IN MATERIA DI MERCATO AGRICOLO

ART. 18.

(Riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola).

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.

(Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura).

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.

(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. - 1. Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008 l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una riduzione del venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 26.

all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro con le seguenti: 1.548 milioni di euro.

20. 1. (ex 17. 1.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 38. - 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, per una somma pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

2. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

20. 2. (ex 17. 2.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.

(Finanziamento della formazione in agricoltura).

Al comma 2, sopprimere le parole: , pari al 2,75 per cento delle retribuzioni.

21. 1. (ex 18. 6.) Santori, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Volontè.

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.

(Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali).

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.

(Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali).

(Votazione dell'articolo 23)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis. *(Attività agricole di raccolta).* - 1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

e-ter) di attività agricole di raccolta, per un massimo di quaranta giornate lavorative, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 71, comma 1, lettere *b*) o *d*).

23. 01. (ex 20. 02.) Santori, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Volontè.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis. *(Attività agricole di raccolta).* - 1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

e-ter) di attività agricole di raccolta.

23. 02. (ex 20. 01.) Santori, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Volontè.

Capo V

NORME IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ

ART. 24.

(Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello).

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 648 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis. - (Risorse per la stipula di nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'esercizio 2008, previa intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con i Comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro e riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno sette anni, di comuni con meno di cinquantamila abitanti.

24. 1. (ex 21. 5.) Marinello, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

24. 2. (ex 21. 8.) Mazzocchi, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.

(Detassazione della retribuzione di risultato).

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.

25. 2. (ex 22. 2., 22. 3. e 22. 5.) Compagnon, Fabbri, Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè, Colucci.

Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale aggiungere le seguenti: dei lavoratori, nonché quelle dei datori di lavoro.

25. 1. (ex 22. 4.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 26.

(Suppressione della contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario).

Sopprimerlo.

26. 1. (ex 23. 1.) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23. 1. All'articolo 2, comma 19, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui al primo periodo non è dovuto dalle imprese che abbiano predisposto il documento di valutazione dei rischi lavorativi previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni e integrazioni, prima del 1° gennaio 2008 o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività produttiva oppure dal momento dell'adempimento dell'obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994».

26. 2. (ex 23. 2.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.

26. 3. (ex 23. 4., 23. 5. e 23. 6) Fabbri, Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè, Galletti.

(Votazione dell'articolo 26)

Capo VI

MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI

ART. 27.

(Norme in materia di accesso dei giovani al credito).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ovvero 29 con le seguenti: ovvero 46.

Conseguentemente:

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro con le seguenti: 1.548 milioni di euro;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 38. - 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

27. 1. (ex 24. 1.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 3, sostituire le parole: , dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive con le seguenti: e dello sviluppo economico.

27. 2. (ex 24. 7.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.

(Integrazione di emolumenti per assegni e contratti di ricerca).

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.

(Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente:

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.584 milioni di euro per l'anno 2008;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 38. - 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

29. 1. (ex 26. 2.) Fabbri, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 29)

ART. 30.

(Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie aggiungere le seguenti: e con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 38. - 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: caro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

30. 1. (ex 27. 3.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che successivamente si iscrivono alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è data facoltà di proseguire volontariamente nell'assicurazione generale obbligatoria-fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, ancorché iscritti alla gestione pensionistica succitata.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

30. 2. (ex 27. 5.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che abbiano periodi di contribuzione versati nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica, ai fini del calcolo della pensione, l'articolo 16 della legge 2 ottobre 1990, n. 233. In tali fattispecie, ai fini del diritto alla pensione, si applicano le norme previste per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Resta ferma per tali lavoratori la possibilità di avvalersi, in presenza di ulteriori periodi contributivi, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

30. 3. (ex 27. 6.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. All'articolo 409 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nelle ipotesi di collaborazione previste al numero 3) del primo comma, la prestazione d'opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato al momento della stipula, o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse del committente e/o per fargli conseguire un risultato utile. Le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento sono compatibili con la suddetta coordinazione, purché non comportino direzione nell'attività del

collaboratore e non incidano sulla sua autonomia nell'organizzare tempi, luoghi e modalità della attività lavorativa occorrente per adempiere.

Le collaborazioni che si concretano in una prestazione d'opera coordinata e continuativa di cui al numero 3) del primo comma, possono aver origine in ogni contratto che comporti di fatto una prestazione di lavoro, o una erogazione di attività, o un apporto di servizi, abbia esso natura sinallagmatica o associativa.

La coordinazione nel senso precisato al terzo comma contraddistingue le collaborazioni coordinate e continuative, di lavoro autonomo o associato, nonché le collaborazioni di lavoro a progetto disciplinate negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tutti i piani ed ambiti, compresi quelli fiscale e della previdenza, in cui le stesse rilevano e determinano conseguenze giuridiche».

30. 4. (ex 27. 11.) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

(Votazione dell'articolo 30)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. (*Patto di prova lunga*). - 1. Nel caso le parti stabiliscano, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2096 del codice civile, una durata minima della prova, possono concordarla anche in una misura superiore al massimo stabilito nei contratti collettivi. Il tempo minimo necessario alla prova non può superare i sei mesi, a meno che il lavoratore non sia assunto con la qualifica di quadro e di dirigente, nel qual caso la prova lunga può raggiungere rispettivamente la durata di nove mesi e di un anno. Se il lavoratore ha un'età inferiore a trentadue anni, la durata della prova lunga può in ogni caso giungere fino ad un massimo di un anno.

2. La durata della prova lunga, alla stregua del comma 1, deve essere stabilita in mensilità e commisurata alle stesse. Durante il tempo minimo necessario alla prova il recesso può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova.

3. L'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore prima della scadenza, nel corso dell'ultimo dei mesi preventivati. In caso di esito negativo il rapporto di lavoro cessa allo spirare della scadenza predetta.

4. Salvo diversa disciplina prevista dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, il datore di lavoro non può avvalersi del patto di prova lunga nel caso in cui, nei due anni precedenti, non abbia mantenuto in servizio almeno il sessantasei per cento dei lavoratori il cui patto di prova lunga sia venuto a scadenza. Il predetto limite trova applicazione quando risulti venuto a scadenza un numero di patti inferiore a quattro.

5. Il datore di lavoro che stipuli patti di prova lunga è tenuto a fornirne informazione al centro per l'impiego nonché, ove presenti, alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. La legge che disciplina il licenziamento individuale non trova applicazione durante il periodo di svolgimento della prova lunga.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non trovano applicazione in caso di stipulazione di contratti a termine.

30. 01. (ex 27. 01.) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Capo VII

NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

ART. 31.

(Riordino della normativa in materia di occupazione femminile).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: occupazione femminile aggiungere le seguenti: di qualità.
31. 1. (ex 28. 1.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento alle donne lavoratrici con figli a carico.
31. 2. Germontani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico;

31. 3. (ex 28. 3.) Germontani, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riesame delle modalità dei congedi per contribuire ad un migliore equilibrio tra donne e uomini nella suddivisione delle responsabilità private e familiari al fine di favorire la qualità della vita e il benessere dei bambini;

31. 4. (ex 28. 7.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) attuazione di iniziative legislative che favoriscano la diffusione del telelavoro;

31. 5. (ex 28. 8.) Germontani, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti con le seguenti: all'offerta di strutture accessibili e di buona qualità per l'infanzia e i non auto sufficienti.

31. 6. (ex 28. 9.) Pelino, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne.

31. 7. (ex 28. 13.) Germontani, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) predisposizione di sgravi contributivi per le aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le aziende con meno di venti dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 38. - 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo a copertura dell'onere.

31. 8. (ex 28. 14.) Bodega, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.

(Maternità a rischio).

(Votazione dell'articolo 33)

Capo VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI LAVORO

ART. 34.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.314 milioni.

34. 1. (ex 29. 3. e 29. 2) Fabbri, Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Sopprimerlo.

34. 2. (ex 29. 1.) Bodega, Amoruso, Angeli, Baldelli, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, aggiungere le seguenti: la cui erogazione deve essere collegata e coordinata con la partecipazione attiva del soggetto beneficiario a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo,.

34. 3. (ex 29. 4.) Baldelli, Amoruso, Angeli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di 20 milioni di euro con le seguenti: nel limite di 40 milioni di euro.

34. 4. (ex 29. 9.) Lo Presti, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 34)

ART. 35.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

1-ter. A far data dalla cessazione delle compagnie e gruppi portuali e dalla costituzione operate a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 dicembre 1986 n. 873 convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 210, l'accredito per la contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

35. 1. (ex 30. 4.) Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Al comma 2, sostituire le parole da: limite massimo di 12 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: limite massimo di 24 milioni di euro, si provvede per l'anno 2008, per un importo pari a 12 milioni di euro, nell'ambito delle somme destinate dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il medesimo anno agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali in deroga e per un impatto pari a 12 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

35. 2. (ex 30. 5.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sostituire le parole: limite massimo di 12 milioni di euro con le seguenti: limite massimo di 24 milioni di euro.

35. 3. (ex 30. 6.) Lo Presti, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiaco, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 35)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis. - (Fondi paritetici interprofessionali) - 1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 10 per cento della dotazione complessiva, sono destinati al finanziamento di progetti settoriali di formazione dei lavoratori marittimi, presentati dalle

associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo, ed eseguiti dalle stesse.

35. 01. (ex 30. 02.) Marinello, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

Capo IX
NORME FINALI
ART. 36.

(Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

36. 1. (ex 31. 4.) Lo Presti, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.

(Votazione dell'articolo 36)

ART. 37.

(Copertura finanziaria).

(Votazione dell'articolo 37)